



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Sezione Seconda Civile

in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23/01/2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 281 sexies c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. **5833** del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2017** posta in deliberazione e vertente

tra:

- *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), con l'Avv. Maurizio Del Pesce

- attore -

e

- *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*), non costituito

- convenuto contumace -

§§§

Oggetto: Rapporti condominiali – Diritto di antenna.

Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* (di seguito anche solo “attore”) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il *Controparte_1* [...] (di seguito anche solo “convenuto”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare definitivamente legittima l'installazione dell'antenna da radioamatore dell'attore sulla copertura dell'edificio consominiale, con diritto dell'attore a mantenere la predetta installazione;

- accertare e dichiarare l'assenza di lesione ai diritti degli altri condomini in forza della detta installazione.

Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, parte convenuta non si è costituita in giudizio. Dopo alcuni rinvii, istruita solo documentalmente, la causa viene ora decisa ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., all'esito del deposito di note sintetiche di trattazione scritta da parte del solo attore per l'udienza sopra indicata.

§§§

Ha esposto l'opponente, in sintesi, che:

- con ricorso al Tribunale di Foggia ex art. 700 c.p.c., l'attore ha già chiesto e ottenuto, in via d'urgenza, l'ordine del giudice al CP_1 convenuto di consentire l'accesso al terrazzo CP_2 per l'installazione di antenna da radioamatore, con relativi ancoraggi e passaggio di cavi per la ricezione sulle parti comuni;

- l'attore riveste la qualifica di radiamatore in forza di "patente" rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 16.08.14, nonché della "Licenza per l'esercizio di stazione di radioamatore", rilasciata dal medesimo Ministero in data 29.11.14, oltre ad essere iscritto all'Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo, facente parte in quanto tale del sistema della protezione civile, allertabile in caso di calamità;

- in conseguenza di diffida a non realizzare l'intervento da parte dell'amministratore condominiale, facente seguito a prese di posizione dell'assemblea condominiale, l'attore è stato costretto a ricorrere al giudice, dapprima in via d'urgenza, per la suddetta installazione, al fine di superare i detti illegittimi ostacoli frapposti dagli organi del condominio;

- il diritto di installare l'antenna, necessaria al funzionamento dell'apparecchiatura radio ricetrasmittente, è in realtà un diritto soggettivo perfetto in capo al soggetto autorizzato, che si impone sugli altri condomini tenuti *ex lege* a rispettarlo, con l'unico limite (ex art. 1102 co. 1 c.c. e normativa speciale in materia) di non mutare la destinazione d'uso delle parti comuni ove appoggino gli apparati, di non arrecare danno alle medesime parti comuni o alla proprietà dei singoli condomini e di non impedire il pari uso delle parti comuni agli altri condomini;

- tale diritto, riconosciuto nel tempo sia dalle norme di legge che dalla giurisprudenza, anche costituzionale, riguarda tutti gli impianti radiotelevisivi, come espressione del diritto sancito dall'art. 21 Cost. alla libera manifestazione del pensiero, in tutte le sue sfaccettature (compreso innanzitutto il diritto a informare e a essere informati), ed è comprensivo di facoltà intangibili, quale appunto il diritto di appoggiare un'antenna per la ricezione dei segnali radio, oltre che sulla proprietà esclusiva, anche, ove occorra, sulla proprietà comune, con l'unico limite sopra indicato

del *neminem laedere* da applicarsi in base a buona fede e sulla base dei principi di sfruttamento normale delle parti comuni e di normale tollerabilità nell'uso più intensivo di dette parti a opera del singolo condomino;

- il c.d. diritto di antenna si colorerebbe poi di ancora maggiore pregnanza nel caso di apparecchio ricetrasmittente del radioamatore autorizzato, il quale svolge anche una funzione pubblica, come visto, nell'ambito della complessa articolazione del sistema della protezione civile.

§§§

La domanda di accertamento del diritto all'installazione è ammissibile e fondata e va dunque accolta.

1) Vi è innanzitutto il persistente interesse della parte alla pronuncia, pur in assenza di contestazione in questa sede da parte del CP_I convenuto, non costituitosi, al fine di far accertare definitivamente il diritto a quella installazione, che ha costituito già oggetto della pronuncia cautelare, in quanto posto in dubbio in concreto dagli organi condominiali.

2) Nel merito, poi, non si può che aderire al *dictum* e alla motivazione già espressi in sede cautelare. Peraltro, in questa sede di merito, il CP_I convenuto non ha insistito nelle eccezioni, svolte invece in sede cautelare, fondate sulla violazione da parte dell'attore, nelle concrete modalità esecutive, del limite derivante dall'art. 1102 c.c. e anche dalle norme speciali in materia di radiodiffusione e, specificamente, in materia di installazione ed esercizio di stazione di radioamatore.

Le dette eccezioni, superate comunque già dal giudice della cautela, costituiscono infatti l'unico ostacolo all'esercizio di quello che sempre più è stato individuato dalla giurisprudenza, a partire da quella costituzionale, quale diritto soggettivo perfetto, non importa qui se di natura reale, personale di godimento o facoltà contenuta nel diritto costituzionale previsto dall'art. 21 della Carta fondamentale.

Ciò premesso, come già evidenziato dal giudice cautelare, già la legge 6 maggio 1940, n. 554, concernente la disciplina dell'uso degli "aerei esterni" per audizioni radiofoniche, all'art. 1 stabiliva che "*I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi*", con il solo limite (art. 2, co. 2) di non impedire in alcun modo il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né ovviamente arrecare danni alla proprietà comune o altrui, salvo solo semmai l'onere di preventivo avviso ai condomini.

Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per parte sua, aveva sostanzialmente ribadito tali previsioni in particolare all'art. 231.

Normativa poi confluita nel D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (cd. Codice delle comunicazioni elettroniche) che, da un lato, prevede, a testimonianza della rilevanza del diritto, che negli impianti di reti di comunicazione elettronica, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto e che i proprietari non possono opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto.

L'art. 209 (tuttora del medesimo tenore anche dopo le ultime modifiche) dispone poi più specificamente che: *“I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi ...”*.

Era peraltro già stato affermato da tempo in giurisprudenza che *“Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in una apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un'espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto dell'installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall'art. 21 della Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche nell'analogo caso delle antenne da radioamatore”* (Cass. 16.12.1983, n. 7418).

Per parte sua, il nuovo art. 1120 c.c., pur prevedendo che la maggioranza dei condomini possa imporre con quorum adeguato l'antenna centralizzata, fa in ogni caso salvi gli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto, confermando il lungo percorso normativo e giurisprudenziale avutosi in materia.

§§§

In definitiva va accolta la domanda spiegata.

§§§

Quanto alle spese del presente giudizio, di continuazione della tutela cautelare già ottenuta, stante la mancata costituzione di parte convenuta soccombente e il mancato svolgimento di difese, le stesse possono essere compensate tra le parti, dato atto altresì che il giudice ha già provveduto alla condanna del **CP_1** alla rifusione delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto da parte dell'attore di installare e mantenere un'antenna da radioamatore sulla copertura dell'edificio del **CP_3** convenuto, fintantoché l'impianto non comporti modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune o impedisca agli altri condomini di farne pari uso secondo il loro diritto;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio di merito.

Si comunichi.

Così deciso lì 24/01/2025.

Il Giudice

dott. Luca Mercuri